



L'assicurazione semplice
inizia da **qui**



Ciclomotori motocicli

Set Informativo

edizione Febbraio 2025

Il presente Set Informativo, contenente il Documento Informativo Precontrattuale (DIP), il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo), le Condizioni Contrattuali comprensive di glossario e l'informativa sulla privacy, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.

**DOCUMENTO INFORMATIVO DEI CONTRATTI
DI ASSICURAZIONE DANNI (DIP)**

Pag 1 di 2

**DOCUMENTO INFORMATIVO
PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI
ASSICURATIVI R.C. AUTO (DIP AGGIUNTIVO)**

Pag 1 di 2

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Pag 1 di 12

GLOSSARIO

Pag 1 di 12

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Pag 1 di 12

Art. 1.1	COME POSSO STIPULARE LA MIA POLIZZA?	Pag 1 di 12
Art. 1.2	IN CHE MODO SI CONCLUDE IL MIO CONTRATTO?	Pag 1 di 12
Art. 1.3	COSA DEVO FARE SE I DATI CHE HO DICHIARATO CAMBIANO NEL TEMPO?	Pag 1 di 12
Art. 1.4	COSA FA QUIXA PER IL CONTROLLO E LA REPRESSIONE DELLE FRODI?	Pag 1 di 12
Art. 1.5	SONO PREVISTE DELLE SPESE IN CASO DI MODIFICA DI CONTRATTO?	Pag 2 di 12
Art. 1.6	COSA SUCCEDDE SE TRASFERISCO LA PROPRIETÀ DELLA MIA MOTO (SE LA VENDO, LA CEDO IN CONTO VENDITA, LA DEMOLISCO, LA ESPORTO DEFINITIVAMENTE ALL'ESTERO, LA RITIRO DALLA PUBBLICA CIRCOLAZIONE)?	Pag 2 di 12
	Art. 1.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a QUIXA di aver trasferito la proprietà della mia moto?	Pag 2 di 12
Art. 1.7	COSA SUCCEDDE AL MIO CONTRATTO SE MI RUBANO LA MOTO?	Pag 2 di 12
Art. 1.8	SE ANCHE QUIXA È D'ACCORDO, POSSO ANNULLARE IL MIO CONTRATTO ANCHE PER ALTRI MOTIVI?	Pag 2 di 12
Art. 1.9	SE MI RIVOLGO A UN INTERMEDIARIO?	Pag 2 di 12
Art. 1.10	QUAL È IL FORO COMPETENTE?	Pag 2 di 12

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Pag 2 di 12

Art. 2.1	CHE COSA È ASSICURATO?	Pag 2 di 12
Art. 2.2	CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	Pag 2 di 12
Art. 2.3	QUALE FORMA TARIFFARIA È APPLICATA AL MIO CONTRATTO?	Pag 2 di 12
Art. 2.4	COS'È L'ATTESTATO DI RISCHIO?	Pag 3 di 12
Art. 2.5	DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE R.C.AUTO?	Pag 3 di 12

INCENDIO E FURTO

Pag 3 di 12

Art. 3.1	COSA ASSICURA LA GARANZIA INCENDIO E FURTO?	Pag 3 di 12
Art. 3.2	COSA COMPRENDE LA GARANZIA INCENDIO E FURTO?	Pag 3 di 12
Art. 3.3	CI SONO DEI LIMITI DI COPERTURA?	Pag 3 di 12
	Art. 3.3.1 Ci sono delle esclusioni?	Pag 3 di 12
Art. 3.4	CHE COSA SI INTENDE CON DIRITTO DI SURROGAZIONE? COME OPERA?	Pag 3 di 12
Art. 3.5	DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO?	Pag 3 di 12

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Pag 4 di 12

Art. 4.1	COSA ASSICURA LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE?	Pag 4 di 12
	Art. 4.1.1 Morte	Pag 4 di 12
	Art. 4.1.2 Invalidità permanente	Pag 4 di 12
Art. 4.2	CI SONO DELLE ESCLUSIONI/LIMITAZIONI?	Pag 4 di 12
Art. 4.3	LE LESIONI SONO CUMULABILI FRA LORO?	Pag 4 di 12
Art. 4.3	LE LESIONI SONO CUMULABILI FRA LORO?	Pag 4 di 12
Art. 4.4	DOVE VALE LA COPERTURA?	Pag 4 di 12

SOCCORSO STRADALE

Pag 4 di 12

Art. 5.1	NORME GENERALI	Pag 5 di 12
	Art. 5.1.1 Operatività della polizza	Pag 5 di 12
Art. 5.2	COSA COMPRENDE LA GARANZIA?	Pag 5 di 12
	Art. 5.2.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo)	Pag 5 di 12
	Art. 5.2.2 Soccorso stradale	Pag 5 di 12
	Art. 5.2.3 Recupero difficoltoso	Pag 5 di 12
	Art. 5.2.4 Servizio di accompagnamento	Pag 5 di 12
	Art. 5.2.5 Spese di albergo e Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell'assicurato)	Pag 5 di 12
	Art. 5.2.6 Recupero del veicolo riparato	Pag 5 di 12
	Art. 5.2.7 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'assicurato).	Pag 6 di 12
Art. 5.3	ESCLUSIONI	Pag 6 di 12
Art. 5.4	DOVE VALE LA COPERTURA?	Pag 6 di 12

TUTELA LEGALE

Pag 6 di 12

Art. 6.1	COSA ASSICURA	Pag 6 di 12
Art. 6.2	DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	Pag 6 di 12
Art. 6.3	CASI ASSICURATI	Pag 6 di 12
Art. 6.4	ESTENSIONE DELLA GARANZIA AD ALTRA FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE	Pag 7 di 12
Art. 6.5	ESCLUSIONI	Pag 7 di 12
Art. 6.6	DECORRENZA DELLA GARANZIA – INSORGENZA DEL SINISTRO	Pag 7 di 12
Art. 6.7	DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE	Pag 7 di 12
Art. 6.8	FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA	Pag 7 di 12
Art. 6.9	GESTIONE DEL SINISTRO	Pag 7 di 12
Art. 6.10	RECUPERO DI SOMME	Pag 7 di 12
Art. 6.11	ESTENSIONE TERRITORIALE	Pag 7 di 12

IL SINISTRO

Pag 7 di 12

Art. 7.1	NORME COMUNI	Pag 7 di 12
	Art. 7.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro?	Pag 7 di 12
	Art. 7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro o presento la denuncia in ritardo?	Pag 7 di 12
	Art. 7.1.3 Gestione delle vertenze	Pag 8 di 12
	Art. 7.1.4 Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno?	Pag 8 di 12
	Art. 7.1.5 Chi può accedere agli atti d'Impresa? In che modo?	Pag 8 di 12
	Art. 7.1.6 Come viene liquidato il danno?	Pag 8 di 12
	Art. 7.1.7 Cosa fa QUIXA per controllare e reprimere le frodi?	Pag 8 di 12
Art. 7.2	SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	Pag 8 di 12
	Art. 7.2.1 Quando e come posso chiedere il risarcimento del danno direttamente a QUIXA? (Procedura di risarcimento diretto)	Pag 8 di 12
	Art. 7.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento del danno all'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile?	Pag 8 di 12
	Art. 7.2.3 Come può ottenere il risarcimento del danno il passeggero trasportato?	Pag 8 di 12
	Art. 7.2.4 Come ottenere il rimborso del sinistro per evitare il malus?	Pag 8 di 12
	Art. 7.2.5 Lesioni di lieve entità	Pag 8 di 12

Art. 7.2.6 Cosa devo fare se ho un incidente con un veicolo con targa estera?	Pag 8 di 12	LA DISCIPLINA DEL BONUS MALUS	Pag 10 di 12
Art. 7.2.7 Quando posso rivolgermi al fondo vittime della strada?	Pag 8 di 12	TABELLA A – Coefficienti di determinazione del premio	Pag 10 di 12
Art. 7.3 SINISTRO – GARANZIE DANNI AL VEICOLO	Pag 8 di 12	TABELLA A1 – Variazioni percentuali in assenza di sinistro	Pag 10 di 12
Art. 7.3.1 Cos'è il degrado?	Pag 8 di 12	TABELLA B - Classe di conversione universale	Pag 11 di 12
Art. 7.3.2. Come viene quantificata la somma assicurata?	Pag 9 di 12	TABELLA C – Corrispondenza tra classe CU e classe interna QUIXA	Pag 11 di 12
Art. 7.3.3 Come viene determinato l'ammontare del danno?	Pag 9 di 12	TABELLA D1 - Tabella delle regole evolutive QUIXA	Pag 11 di 12
Art. 7.3.4 Procedure di valutazione del danno – Nomina dei periti	Pag 9 di 12	TABELLA D2 - Regole evolutive del bonus/malus – scala comune di corrispondenza	Pag 11 di 12
Art. 7.3.5 Norme per la liquidazione dei danni al veicolo	Pag 9 di 12	TABELLA DI VALORIZZAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ PERMANENTE	Pag 12 di 12
Art. 7.4 SINISTRO – GARANZIA INFORTUNI	Pag 9 di 12	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Pag 1 di 3
Art. 7.4.1 Criteri di indennizzabilità	Pag 9 di 12	INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI	Pag 1 di 1
Art. 7.4.2 Obblighi in caso di sinistro	Pag 9 di 12		

Assicurazione R.C. Auto (Ciclomotori e Motocicli)

Documento informativo dei contratti di assicurazione danni (DIP)

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Prodotto: Moto Quixa

quixá

Data Realizzazione febbraio 2025 Ultima edizione disponibile

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) delle Ciclomotori e dei Motocicli per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Danni causati a terzi** dalla circolazione del veicolo.
- ✓ **Responsabilità civile dei trasportati:** danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione.
- ✓ **Ricorso terzi da incendio:** danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00;

L'Impresa di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6 milioni e 450 mila euro per i danni alla persona e di 1 milione e 300 mila euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

Incendio e furto (opzionale)

Soccorso stradale (opzionale)

Infortuni del conducente (opzionale)

Tutela legale (opzionale)



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose;
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- ✗ i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose;
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.



Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! **guida in stato di ebbrezza (fino a € 5.000)**
- ! **conducente non abilitato alla guida**
- ! **danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti.**



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. L'assicurazione ti copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che ti viene rilasciato insieme al Certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Nel caso in cui sia previsto dall'Impresa puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 8%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Puoi pagare il premio tramite: Carta di credito, My Bank, Postepay, Amazon Pay, Paypal (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore o uguale a € 1450); Bonifico bancario (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia superiore a € 1450); PUNTOLIS, Coop (nel caso in cui il premio totale complessivo di imposta e SSN sia inferiore o uguale a € 1494); SisalPay (nel caso in cui il premio complessivo di imposta e SSN sia inferiore o uguale a € 1497).

Nel caso in cui sia espressamente richiesto, il pagamento potrà essere effettuato mediante finanziamento erogato da Findomestic. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data di decorrenza indicata in polizza, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura r.c.auto resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza, a condizione che non sia stata stipulata un'altra polizza per lo stesso veicolo con altra impresa.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione e prorogarla più volte per un massimo di 10 mesi (11 per i veicoli di interesse storico e collezionistico), mediante una formale comunicazione a QUIXA. In questo caso e per tutta la durata della sospensione il veicolo è privo di copertura assicurativa e non può essere utilizzato, come risultante dalle Banche Dati di settore in uso anche alle Forze dell'Ordine.



Come posso disdire la polizza?

Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto, sempre che in tale periodo tu non sia stato coinvolto in sinistri.

Inoltre, puoi disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Impresa e hai diritto al rimborso della parte di premio R.C. Auto già pagata e relativa al periodo residuo che però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Assicurazione R.C. Auto

Ciclomotori e Motocicli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)



Prodotto: Moto Quixa

Data Realizzazione febbraio 2025 Ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

QUIXA Assicurazioni S.p.A. – Sede Legale: Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia – sito: www.quixa.it PEC: quixa.assicurazioni@legalmail.it – email: backoffice@quixa.it – Telefono: (+39) 02 8295 4742 – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. MI-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019 – Compagnia iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041

La gestione del servizio di Assistenza e di Tutela Legale è stata affidata da QUIXA ad Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 800 06 59 99 (per chiamate dall'Italia) – Tel. +39. 06 42115749 (per chiamate dall'estero) – Fax +39.06.47.40.742, di seguito denominata **AXA Assistance**.

Il patrimonio netto di QUIXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2023), ammonta a € 107,745 milioni di cui € 107,6 milioni di capitale sociale interamente versato e € 0,15 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. Il solvency ratio al 31 dicembre 2023, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 163%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.quixa.it.

Al contratto si applica la Legge Italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Base, di seguito le garanzie offerte:

- **R.C.AUTO:** La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto. La garanzia R.C. auto ti consente di far guidare la moto assicurata da qualunque conducente purché in possesso di regolare patente di guida abilitata per la categoria.
- **INCENDIO E FURTO:** La garanzia copre i danni arrecati al tuo veicolo in caso di furto (totale o tentato), incendio, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione.
- **INFORTUNIO DEL CONDUCENTE:** La garanzia Infortuni del conducente, assicura il conducente della moto in caso di incidente con colpa, corrispondendo un indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio
- **SOCCORSO STRADALE:** La garanzia offre un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24 in Italia e in Europa. Il servizio prevede, in caso di incidente o guasto, l'invio di un carro attrezzi o la riparazione sul posto, qualora sia possibile. La garanzia copre anche il fermo causato dalla foratura delle gomme, all'esaurimento/errore carburante, dalla rottura/smarrimento delle chiavi (o blocco della serratura o dell'antifurto) dall'esaurimento della batteria. È previsto inoltre il recupero del veicolo ritrovato a seguito di furto.
- **TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE:** La garanzia Tutela Legale copre le spese legali e ti fornisce l'assistenza di un avvocato in seguito ad un incidente. Se hai già un avvocato di fiducia, potrai rivolgerti a lui beneficiando dei suoi servizi.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIA	SCOPERTO/FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
R.C.Auto	-	Limite indicato in polizza
Incendio e Furto	Indicati in polizza	Valore veicolo
Infortunio del conducente	3% di Invalidità Permanente – percentuale aumentata al 5% in assenza dei presidi di sicurezza obbligatori	€ 100.000
Soccorso stradale		€ 150
Tutela legale		€ 15.000



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai proprietari di ciclomotori e motocicli per cui l'assicurazione r.c auto si intende obbligatoria.



Quali costi devo sostenere?

Il prodotto è distribuito da Quixa sia direttamente sia attraverso intermediari.
Nel caso in cui il prodotto sia acquistato direttamente presso Quixa, non sono previsti costi di intermediazione.
Nel caso in cui la distribuzione del prodotto avvenga attraverso una rete di intermediari la quota parte percepita è pari al 13.81%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Potrai presentare eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro a all'Ufficio Reclami di Quixa Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1) Tramite e-mail all'indirizzo reclami@quixa.it 2) Tramite posta all'indirizzo Corso Como 17, 20154 - Milano (MI) Nel Reclamo dovranno essere indicati: • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. L'impresa dovrà fornirti una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente e/o di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni massimi, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dall'Impresa che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti dell'Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica: per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose non sia superiore a €15.000 è possibile rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all'accordo con l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l'apposito modulo, reperibile sul sito dell'ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all'Associazione dei Consumatori prescelta. Tale sistema di risoluzione delle controversie è facoltativo. Arbitrato: L'ammontare del danno è definito direttamente da Quixa, o da persona da questa incaricata. Per le controversie relative ai sinistri non r.c. auto, in caso di mancata accettazione di tale importo, si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da Quixa e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo in caso di disaccordo tra loro. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FINNET o della normativa applicabile.

Regime fiscale

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale applicabile al contratto Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Detrazione premi Deducibilità dei premi secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - Titolo I Capo VI e Titolo II Capo I - determinazione del reddito d'impresa. Detraibilità IRPEF del premio per le coperture Morte e Invalidità permanente ai sensi dell'art.15 del DPR 917/86. Tassazione prestazione assicurata Tassazione secondo disciplina prevista dal DPR 917/86 - determinazione del reddito d'impresa (Titolo I Capo VI e Titolo II Capo II).
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione R.C. Auto (Ciclomotori e Motocicli)

Condizioni Contrattuali comprensive di Glossario

Impresa: QUIXA Assicurazioni S.p.A.



Prodotto: Moto Quixa

Data Realizzazione febbraio 2025 Ultima edizione disponibile

GLOSSARIO

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Atto vandalico:** il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
- **Carta Verde:** documento attestante l'estensione della copertura di assicurazione R.C.A. del veicolo assicurato nei paesi esteri indicati nella carta verde medesima e non barrati.
- **Classe C.U.:** classe di merito di Conversione Universale stabilita dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche.
- **Codice delle assicurazioni:** Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Degrado:** percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- **Emissione della polizza:** registrazione del contratto nel sistema informatico di QUIXA.
- **Franchigia:** la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.
- **Impresa:** QUIXA Assicurazioni S.p.A.
- **Indennizzo:** la somma dovuta in caso di sinistro.
- **Infortunio:** ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- **Locatario:** l'utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
- **Massimali:** somme fino a concorrenza delle quali QUIXA presta l'assicurazione.
- **M.C.T.C.:** la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- **P.R.A.:** il Pubblico Registro Automobilistico.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Proprietario del veicolo:** l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
- **QUIXA:** marchio commerciale di QUIXA Assicurazioni S.p.A.
- **R.C.A.:** abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle assicurazioni.
- **Risarcimento:** somma corrisposta dall'al terzo danneggiato in caso di sinistro.
- **Risarcimento diretto:** procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149, 150 del Codice delle assicurazioni ed entrata in vigore il 1° febbraio 2007.
- **Rivalsa:** diritto dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato di recuperare l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui l'assicuratore stesso avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
- **Scoperto:** la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Sinistro:** in tutti i settori di rischio, il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Sinistro tardivo:** sinistro pagato fuori dal periodo di osservazione oppure pagato dopo la scadenza del contratto, laddove l'assicurato abbia cambiato Impresa.
- **Surrogazione:** Il diritto dell'Impresa di recuperare le somme risarcite nei confronti dei terzi responsabili (art 1916 del codice civile).
- **Tariffa:** le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte da QUIXA.
- **Tutela Legale:** l'assicurazione di tutela legale ai sensi degli artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati del Codice delle assicurazioni.
- **Valore a nuovo:** il prezzo (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) di listino del veicolo al momento della stipulazione del contratto.
- **Valore commerciale:** il valore (IVA inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo così come determinato al momento del sinistro.

CAPITOLO 1 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Art. 1.1 COME POSSO STIPULARE LA MIA POLIZZA?

Al salvataggio del tuo preventivo, QUIXA effettua in via telematica i controlli sui dati che hai dichiarato, avvalendosi dell'ausilio delle banche dati istituzionali e complementari, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 132 del Codice delle assicurazioni private. L'esito positivo di tali controlli determina la possibilità dell'acquisto immediato della polizza attraverso le modalità di pagamento previste nel DIP BASE. Nel caso i controlli telematici abbiano esito negativo, dovrai inviare a QUIXA, tramite e-mail i documenti richiesti e comprovanti le dichiarazioni rese. Sulla base della verifica documentale, QUIXA ti invierà la conferma della correttezza del preventivo, oppure una nuova proposta modificata.

Art. 1.2 IN CHE MODO SI CONCLUDE IL MIO CONTRATTO?

La conclusione del contratto avviene a seguito della comunicazione effettuata via mail che ti conferma l'avvenuta emissione della polizza. Contestualmente QUIXA procede alla consegna, secondo la modalità di spedizione da te scelta, del Certificato di assicurazione.

Art. 1.3 COSA DEVO FARE SE I DATI CHE HO DICHIARATO CAMBIANO NEL TEMPO?

Hai l'obbligo di comunicare all'Impresa ogni variazione dei dati intervenuta nel tempo.

In caso di variazione della residenza del proprietario del veicolo, QUIXA, una volta effettuate le verifiche necessarie, procederà all'emissione di un'appendice di contratto riportante i dati aggiornati. La differenza di premio determinata dalla variazione del rischio assicurato verrà applicata a partire dalla prossima scadenza contrattuale, così come previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

Nel caso in cui la variazione comporti un aggravamento del rischio QUIXA, ai sensi dell'art 1898 del Codice Civile, si riserva il diritto di rece-

dere dal contratto entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altro modo conoscenza di tale aggravamento. Tuttavia, al fine di consentirti di evitare gli effetti del recesso e mantenere in vita il contratto, l'Impresa, in deroga alla previsione di legge, potrà proporti di pagare l'eventuale integrazione di premio determinata dal recepimento delle modifiche.

Il pagamento dell'integrazione entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione farà venir meno gli effetti del recesso.

In caso di mancato pagamento del conguaglio, QUIXA, ferma la facoltà di recedere dal contratto, si riserva il diritto di effettuare azione di rivalsa in caso di sinistro r.c.auto, secondo quanto previsto dall'art. 144 del Codice delle assicurazioni.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, il risarcimento dovuto dall'Impresa, potrà essere, a seconda dei casi, ridotto o negato.

Il recesso comporta l'interruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

Art. 1.4 COSA FA QUIXA PER IL CONTROLLO E LA REPRESSIONE DELLE FRODI?

QUIXA ha predisposto una serie di strumenti volti a prevenire e a contrastare le frodi legate a dichiarazioni mendaci e alla falsificazione documentale. In particolare, nel caso in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, o le anomalie rilevate integrassero una fattispecie con rilievo penale, QUIXA potrà risolvere di diritto il contratto, inviandone comunicazione scritta al contraente a mezzo raccomandata, riservandosi di esperire ogni azione legale a tutela dei propri interessi.

In qualunque caso QUIXA ha diritto ai premi relativi al periodo di assi-

curazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento. L'Impresa utilizza ogni mezzo che l'ordinamento giuridico mette a disposizione a tutela dei propri interessi, degli assicurati e della collettività.

Art. 1.5 SONO PREVISTE DELLE SPESE IN CASO DI MODIFICA DI CONTRATTO?

Se richiedi una modifica al contratto che comporta una sostituzione della polizza, è previsto il pagamento di € 30 per le spese di lavorazione. Nel caso in cui QUIXA rilevi irregolarità relative al premio di polizza e/o alle dichiarazioni contrattuali rese dal contraente o assicurato, potrà, sino a completa regolarizzazione:

- ricalcolare la quota di premio eventualmente dovuta, a seguito dell'operazione richiesta, al netto dell'eventuale credito vantato dall'Impresa nei confronti del contraente stesso (Compensazione crediti artt. 1241 e ss. del Codice Civile);
- attivare l'eventuale recupero coattivo del maggior premio dovuto.

Art. 1.6 COSA SUCCEDDE SE TRASFERISCO LA PROPRIETÀ DELLA MIA MOTO (SE LA VENDO, LA CEDO IN CONTO VENDITA, LA DEMOLISCO, LA ESPORTO DEFINITIVAMENTE ALL'ESTERO, LA RITIRO DALLA PUBBLICA CIRCOLAZIONE)?

Devi darne immediata comunicazione a QUIXA e scegliere tassativamente tra una delle tre opzioni previste dalla Legge (art. 171 del Codice delle assicurazioni private):

- a) Puoi risolvere il contratto ottenendo la restituzione della parte di premio pagata e non goduta relativa alla sola garanzia R.C. Auto, al netto dell'imposta e del contributo al servizio sanitario nazionale.
- b) Puoi cedere il contratto all'acquirente del veicolo.
- c) Puoi sostituire il veicolo con un altro veicolo di tua proprietà trasferendone la copertura assicurativa, mantenendo la classe di merito maturata (se i veicoli appartengono alla stessa tipologia), previo conguaglio di premio. L'edizione tariffaria di riferimento è quella in vigore al momento della stipula del contratto sostituito. QUIXA si riserva la facoltà di valutare se confermare o concedere le eventuali garanzie diverse dalla R.C. Auto presenti nella polizza sostituita e/o richieste dal contraente.

In tutte e tre le ipotesi sei tenuto a non utilizzare e a distruggere il Certificato di assicurazione e qualora ne avessi fatto richiesta, la Carta Verde, del veicolo di cui hai trasferito la proprietà.

Se non rispetti tale impegno, in caso di incidente sarai tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da QUIXA ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 1.6.1 Cosa succede se ometto di comunicare a QUIXA di aver trasferito la proprietà della mia moto?

Se non comunichi a QUIXA l'eventuale trasferimento di proprietà della tua moto nel corso dell'annualità assicurativa e non scegli, in modo irrevocabile, una tra le tre opzioni sopra descritte e previste dall'art. 171 del Codice delle assicurazioni private (risoluzione, cessione del contratto o sostituzione del veicolo assicurato), il contratto è invalido ai sensi dell'art. 1896 del Codice Civile.

QUIXA, avvalendosi dell'utilizzo delle apposite banche dati, effettua periodicamente specifici controlli circa il verificarsi di questa circostanza. Nel caso in cui l'Impresa rilevi un trasferimento di proprietà che non le sia stato notificato, ti richiede di scegliere tempestivamente una delle

possibilità previste dalla citata norma.

In caso di mancato riscontro entro il termine di 10 giorni, QUIXA provvede all'annullamento del contratto rimborsando la parte di premio non goduta relativa alla sola garanzia R.C. Auto, al netto dell'imposta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, interrompendo contestualmente la copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n. 110/2013 in uso alle forze dell'ordine.

In caso di sinistro avvenuto successivamente al trasferimento di proprietà non comunicato QUIXA si riserva la facoltà di effettuare rivalsa per quanto abbia dovuto pagare a eventuali danneggiati.

Art. 1.7 COSA SUCCEDDE AL MIO CONTRATTO SE MI RUBANO LA MOTO?

Devi darne immediata comunicazione a QUIXA inviandoci contestualmente la copia della denuncia di furto, anche qualora la garanzia Furto non sia presente nella tua polizza.

QUIXA procede alla interruzione del contratto dal giorno successivo alla data della denuncia del furto e a restituirti il premio pagato e non goduto relativo alla sola garanzia RC Auto, trattenendo l'imposta pagata e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 1.8 SE ANCHE QUIXA È D'ACCORDO, POSSO ANNULLARE IL MIO CONTRATTO ANCHE PER ALTRI MOTIVI?

In caso di accordo con QUIXA, il contratto può essere risolto prima della scadenza annuale.

Sei tenuto a inviare a QUIXA apposita richiesta. Tale richiesta dovrà comprendere il tuo impegno a non utilizzare e a distruggere il Certificato di assicurazione e qualora ne avessi fatto richiesta, la Carta Verde.

La data di invio della richiesta costituirà la data di chiusura del contratto (dalle ore 24.00) e verrà utilizzata per il calcolo del rimborso dell'eventuale parte di premio non goduto, relativo alla sola RC Auto, al netto di imposta e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 1.9 SE MI RIVOLGO A UN INTERMEDIARIO?

Nel caso tu decida di avvalerti, per la conclusione del contratto di un proprio broker/mediatore, quest'ultimo deve darne immediata informazione all'Impresa.

Il broker, dunque, è tenuto a inviare insieme alla documentazione contrattuale eventualmente richiesta anche la procura scritta rilasciatagli dal contraente, insieme a un documento di identità di quest'ultimo, in modo che l'Impresa possa accertare i poteri di rappresentanza dell'intermediario (art. 1393 del Codice Civile).

QUIXA consentirà l'acquisto del preventivo solo in caso di regolare iscrizione del broker al registro pubblico di riferimento (RUI). Nel caso invece venga omessa la suddetta informazione e QUIXA rilevi la presenza di un intermediario non legittimato a svolgere l'attività di intermediazione, l'acquisto del preventivo non potrà essere autorizzato sino a che non verranno forniti i chiarimenti necessari.

Art. 1.10 QUAL È IL FORO COMPETENTE?

Il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

CAPITOLO 2 RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. 2.1 CHE COSA È ASSICURATO?

La responsabilità civile auto è la copertura assicurativa che copre i danni involontariamente cagionati ad altre persone, ai loro animali e alle loro cose, durante la circolazione della tua moto in aree pubbliche e private fino all'importo massimo indicato in polizza (massimale).

La garanzia, entro i massimali indicati in polizza, copre anche:

- A) CIRCOLAZIONE AREE PRIVATE:** la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private, ad eccezione delle aree militari ed aeroportuali;
- B) RICORSO TERZI DA INCENDIO:** danni involontariamente cagionati a terzi in caso di incendio del veicolo che non si trovi in circolazione fino a un massimo di € 150.000,00 per ogni sinistro.

Art. 2.2 CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

La garanzia Responsabilità Civile esclude i danni causati:

- a) dalla circolazione dei veicoli nelle aree militari e in quelle riservate al traffico e sosta di aeromobili;
- b) dalla circolazione in piste o circuiti private e dalla partecipazione a competizioni sportive a prove libere;
- c) allenamenti, gare.

QUIXA eserciterà il proprio diritto alla rivalsa totale nei seguenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle assicurazioni:

- a) in caso di dolo del conducente;
- b) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro oppure per abuso di psicofarmaci;
- c) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- d) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di ebbrezza accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro per tutti i sinistri successivi al primo causati nell'annualità assicurativa;
- e) se il conducente, in caso di sinistro, si dà alla fuga omettendo di pre-

stare soccorso come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;

- f) nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, stia utilizzando un apparecchio radiotelefonico salvo il caso in cui il dispositivo sia adoperato con l'ausilio di auricolare e che tale funzionalità non necessiti l'utilizzo delle mani.

QUIXA eserciterà, inoltre, il proprio diritto di rivalsa fino a un massimo di € 5.000 nei seguenti casi:

- a2) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni ma meno di un anno;
- b2) nel caso in cui il veicolo sia guidato da un conducente in stato di ebbrezza accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, limitatamente al primo sinistro causato per annualità assicurativa;
- c2) in caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti previste dal Codice della strada o alle indicazioni del libretto di circolazione come accertato dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
- d2) nel caso di veicolo non abilitato alla circolazione per mancata revisione accertata dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro ove siano trascorsi più di quattro mesi dalla data in cui il veicolo stesso si sarebbe dovuto sottoporre alla revisione medesima;
- e2) in caso di danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della strada;
- f2) nei casi di irregolarità contrattuali meglio descritte nell'art. 1.5 – Dichiarazioni del contraente;
- g2) se il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente nel caso in cui la circolazione avvenga senza osservare le disposizioni vigenti.

Art. 2.3 QUALE FORMA TARIFFARIA È APPLICATA AL MIO CONTRATTO?

Al contratto è applicata la forma tariffaria Bonus/Malus che prevede diciotto classi di merito dalla 18 alla 1.

A ogni classe corrisponde un livello di premio decrescente indicato nella tabella A dell'Allegato 1 – “La disciplina del bonus malus” del presente Set Informativo.

La classe di bonus/malus viene assegnata, all'atto della stipula del contratto, in base ai criteri indicati nella tabella B di cui all'Allegato 1 oppure alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella C dell'Allegato 1.

Per l'applicazione delle regole evolutive si considera il periodo di osservazione, determinato come segue:

Primo periodo (prima annualità assicurativa con QUIXA): ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima polizza stipulata con QUIXA e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa. Periodi successivi (annualità con QUIXA successive alla prima): ha la durata di dodici mesi, decorre dalla scadenza del primo periodo e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

In caso di sinistro tardivo non presente nell'attestato di rischio perché pagato negli ultimi 60 giorni del contratto r.c. auto o dopo la scadenza, questo viene recuperato nel successivo attestato di rischio, anche qualora l'assicurato abbia cambiato Impresa.

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza delle regole evolutive riportate nella tabella D1 dell'Allegato 1, a seconda che QUIXA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.

Qualora la responsabilità sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti (concorso di colpa), non verrà applicato il malus; tuttavia, la responsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente concorso di colpa del conducente del veicolo assicurato.

Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all'applicazione del malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Le variazioni in aumento o in diminuzione rispettivamente in assenza o in presenza di un sinistro da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore, sono descritte nella tabella A1 dell'Allegato 1.

Il proprietario di un veicolo regolarmente assicurato ha diritto di utilizzare la classe di merito di un contratto in corso per assicurare un veicolo appena acquistato della stessa tipologia del veicolo assicurato, a condizione che il veicolo sia intestato a lui oppure a un suo familiare convivente e (indicato nella certificazione dello stato di famiglia). Tale agevolazione è prevista per le sole persone fisiche.

Art. 2.4 COS'È L'ATTESTATO DI RISCHIO?

L'attestazione sullo stato del rischio (di seguito attestato di rischio), certifica la situazione assicurativa r.c. auto degli ultimi cinque anni e viene trasmesso da QUIXA in via telematica alla banca dati prevista dal Regolamento Ivass n.9 del 19 maggio 2015, almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto, a condizione che la polizza non sia stata interrotta prima della conclusione del periodo di osservazione.

In caso di sospensione del contratto il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto. Contestualmente, l'attestato di rischio sarà messo a disposizione on line all'interno della MYQuixa, l'apposita area del sito internet dell'Impresa riservata ai contraenti. A tale area personale è possibile accedere tramite le credenziali inviate al salvataggio della proposta o comunque acquisibili on line in ogni momento. L'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, decorsi più di 15 giorni da tale scadenza, la validità dell'attestato di rischio è subordinata alla presentazione da parte del contraente/proprietario di una dichiarazione di mancata circolazione o di stipula di polizza temporanea, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce.

Art. 2.5 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE R.C.AUTO?

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e delle Serbia.

Se lo desideri, puoi ricevere via posta la carta verde:

L'assicurazione in questo caso vale per gli stati non barrati sulla carta verde. L'elenco degli Stati dove QUIXA garantisce la copertura assicurativa è consultabile al sito www.quixa.it.

CAPITOLO 3 INCENDIO E FURTO

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo, qualora prevista dall'offerta a te riservata.

Art. 3.1 COSA ASSICURA LA GARANZIA INCENDIO E FURTO?

La garanzia del presente capitolo prevede l'indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati alla tua moto e agli accessori di serie stabilmente fissati. La somma assicurata, salvo diverso massimale previsto dal contratto, corrisponde al valore della moto come risultante:

- dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto per i veicoli di nuova immatricolazione;
- dal valore di mercato risultante dai listini della rivista “Dueruote” per i veicoli usati.

Tale somma si intende comprensiva di IVA.

In caso di danno parziale l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l'applicazione del degrado. Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza

del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Per i sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno è pari al prezzo di listino del veicolo con il limite della somma assicurata.

Art. 3.2 COSA COMPRENDE LA GARANZIA INCENDIO E FURTO?

La garanzia copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato da:

- incendio, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione;
- furto (consumato o tentato) e rapina.

Sono compresi i danni causati diretti al veicolo da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.

Art. 3.3 CI SONO DEI LIMITI DI COPERTURA?

La garanzia Furto e Incendio è operante, solo se espressamente richiamata in polizza ed è prestata con l'applicazione, per ciascun sinistro, degli scoperti e relativi minimi indicati in polizza.

L'Impresa si riserva la facoltà di concedere la garanzia del presente capitolo solo a seguito di perizia del veicolo in fase assuntiva.

Art. 3.3.1 Ci sono delle esclusioni?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Aggiuntivo, la garanzia Incendio e Furto non comprende i danni:

- a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato o dalle persone da lui incaricate alla custodia del veicolo al momento del sinistro;
- b) conseguenti alle spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
- c) indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi;

- d) a cose/animali eventualmente trasportati al momento del sinistro;
- e) causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio;

- f) alle ruote (cerchioni, coperture ed eventuali camere d'aria);

- g) conseguenti ad appropriazione indebita;

- h) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo;

- i) determinati da incendio doloso.

La garanzia furto non opera in caso di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione. Non opera altresì in caso di mancata chiusura del veicolo attraverso gli appositi dispositivi di sicurezza e comunque in assenza di segni di effrazione o di manomissione del veicolo.

La garanzia è prestata limitatamente al primo sinistro denunciato nell'annualità assicurativa.

La garanzia non comprende i danni per cui operano le cause di esclusione e rivalsa previste per la garanzia r.c.auto descritte al par 2.2 delle condizioni contrattuali.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) causati da operazioni di carico e scarico
- b) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”.

Nel caso di veicolo condotto da conducente in stato di ebbrezza, l'indennizzo verrà effettuato solo se il tasso alcolemico rilevato non superi il limite di 0.8 gr/l.

La garanzia è prestata entro il limite massimo di un sinistro per annualità assicurativa.

In caso di incendio, non è prevista l'applicazione di scoperti e minimi.

Art. 3.4 CHE COSA SI INTENDE CON DIRITTO DI SURROGAZIONE? COME OPERA?

Con diritto di surrogazione si intende il diritto dell'assicuratore, che ha corrisposto l'indennizzo, di sostituirsi all'assicurato nei diritti verso il terzo responsabile.

L'assicurato, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, surroga QUIXA nei propri diritti nei confronti dei responsabili civili e/o del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti dell'entità dell'indennizzo ricevuto.

Resta ferma la facoltà dell'assicurato di agire verso i responsabili civili e il Fondo Garanzia per le Vittime della Strada stessi per quanto non coperto dalle garanzie assicurative.

Art. 3.5 DOVE VALE LA MIA ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO?

La garanzia Furto e Incendio vale esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo.

Art. 4.1 COSA ASSICURA LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE?

QUIXA si obbliga, alle condizioni che seguono, a indennizzare gli infortuni, avvenuti durante la circolazione del veicolo assicurato, che determinino la morte o l'invalidità permanente del conducente del veicolo assicurato.

Le percentuali di invalidità sono descritte nella tabella di cui all'Allegato 2 del presente Set Informativo.

Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 3% del totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente.

La percentuale del 3% si aumenta al 5% quando il conducente, al momento del sinistro, non utilizza i presidi di sicurezza obbligatori.

Inoltre, nel caso in cui il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

Art. 4.1.1 Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se il decesso stesso si verifica entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato agli eredi mediante i criteri della successione legittima del Conducente assicurato.

Art. 4.1.2 INVALIDITÀ PERMANENTE

Per invalidità permanente si intende l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto qualora l'invalidità stessa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

Di seguito sono indicati i criteri di indennizzabilità:

- a) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità totale, permanente e definitiva, QUIXA corrisponde la somma assicurata.
 - b) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale permanente definitiva, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità come riportato nella tabella di cui all'Allegato 2. Si precisa che i valori ivi indicati sono da ritenersi massimi.
 - c) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità parziale, permanente e definitiva non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
 - nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali indicate nella tabella di cui all'Allegato 2 in proporzione alla funzionalità perduta;
 - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.
 - d) Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e c), la stessa viene determinata riferendosi alla complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
- La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti è deter-

minata sommando le singole lesioni fino al raggiungimento massimo del valore corrispondente alla perdita dell'organo/arto stesso.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, QUIXA paga agli eredi l'importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 4.2 CI SONO DELLE ESCLUSIONI/LIMITAZIONI?

Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni subiti dal conducente:

- a) se il conducente ha la patente scaduta da oltre 180 giorni;
- b) derivanti da uso di psicofarmaci che non consentano la guida del veicolo, di stupefacenti, o di allucinogeni;
- c) derivanti dall'abuso di alcool se il tasso alcolemico rilevato supera il limite di 0,8 gr/l
- d) avvenuti durante la partecipazione a gare competizioni motociclistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- e) causati da atti dolosi compiuti o tentati dal conducente oppure in conseguenza di azioni delittuose, e in ogni caso se l'utilizzo del veicolo avviene contro la volontà del proprietario;
- f) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- g) verificatisi in occasione di tumulti popolari, sommosse, scioperi, atti di guerra o di terrorismo;
- h) Sono altresì esclusi eventuali infortuni accorsi al conducente durante la salita o discesa dal veicolo o durante le operazioni di carico e scarico.

Art. 4.3 LE LESIONI SONO CUMULABILI FRA LORO?

Le indennità per tutte le lesioni sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato hanno diritto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 4.3 LE LESIONI SONO CUMULABILI FRA LORO?

Le indennità per tutte le lesioni sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato hanno diritto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 4.4 DOVE VALE LA COPERTURA?

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e delle Serbia.

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo.

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata affidata da QUIXA ad **Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA - Tel. Numero Verde 800 06 59 99 (per chiamate dall'Italia) - Tel. +39. 06 42115749 (per chiamate dall'estero) - Fax +39.06.47.40.742**, di seguito denominata AXA Assistance.

DEFINIZIONI

➤ **Guasto:** l'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed impreveduto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli.

Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.

- errore carburante;
- esaurimento carburante;
- gelo carburante;
- rottura e/o smarrimento chiavi;
- blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer;
- tentato furto o furto parziale;
- rottura o foratura dello pneumatico;
- esaurimento batteria;
- furto totale e successivo ritrovamento.

➤ **Incendio:** la combustione con fiamma del veicolo o di sue parti, che

può autoestendersi o propagarsi e che non sia di natura dolosa.

➤ **Incidente:** l'evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stradale, incluso l'urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l'uscita di strada, anche se dovuto ad imperizia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dalla legge), tale da provocare un danno che determina l'immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali condizioni di sicurezza.

➤ **Veicolo:** Quello descritto ed identificato nel contratto, rientrando nelle seguenti definizioni:

Ciclomotori

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
 - motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
 - capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
2. Le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il control-

lo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

3. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel comma 1, sono considerati motoveicoli.

Motoveicoli

I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

- a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
- b) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.

Art. 5.1 NORME GENERALI

Art. 5.1.1 Operatività della polizza

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- con costi a carico dell'Impresa entro il limite di 2 (due) sinistri per veicolo, durante ciascun anno di validità della copertura;
- a seguito di guasto (come di seguito definito), incidente e incendio;
- senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione di assistenza.
- Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'assicurato sarà richiamato entro le successive 24 (ventiquattro) ore.

Art. 5.2 COSA COMPRENDE LA GARANZIA?

Art. 5.2.1 Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell'immobilizzo)

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto e la disponibilità di un fornitore sul luogo, organizzerà il dépannage tenendo a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato.

Le spese per gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell'assicurato.

Qualora il dépannage non sia possibile, la Centrale Operativa provvederà al soccorso stradale del veicolo come di seguito descritto.

Art. 5.2.2 Soccorso stradale

Qualora il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto, incidente o incendio, la Centrale Operativa si occuperà di reperire ed inviare un mezzo di soccorso per il traino del veicolo presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice. In alternativa, in accordo con l'assicurato, la Centrale Operativa potrà organizzare il traino del veicolo presso l'officina generica più vicina entro 50km dal luogo dell'evento. Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'assicurato o per la circolazione stradale. In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno o comunque al di fuori del normale orario di apertura di officina, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell'autosoccorritore.

La società terrà a proprio carico i costi entro il limite di euro 150 per sinistro.

Si precisa per i soccorsi in autostrada o per alcune tipologie di veicoli, il costo del soccorso stradale potrebbe superare il massimale sopra indicato e pertanto l'eventuale eccedenza resta a carico dell'assicurato.

Il Soccorso stradale sarà fornito, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'assicurato o per la circolazione stradale.

In caso il sinistro avvenga in orario festivo o notturno, al di fuori del normale orario di apertura di officina, in prossimità dell'orario di chiusura dell'officina tenendo conto del tempo necessario al trasporto presso l'officina stessa, il veicolo verrà condotto presso il deposito dell'autosoccorritore.

L'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi entro il limite di euro 150 per sinistro.

Nel massimale sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intendono comunque escluse ogni responsabilità della Centrale Operativa e dell'Impresa per la custodia del veicolo; sono altresì incluse le eventuali spese di traino, dal deposito dell'autosoccorritore al punto di assistenza (secondo traino), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'autosoccorritore stesso causa la chiusura temporanea del punto di assistenza.

Si specifica che:

- in caso di immobilizzo avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'assicurato;
- la prestazione si intende operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale pubblica o

in aree ad essa equivalenti;

- il recupero, il trasferimento e la custodia degli effetti personali e della merce trasportata sono a totale carico dell'assicurato, unico responsabile degli eventuali danni e delle perdite economiche subite a seguito del sinistro;
- la prestazione non opera per il traino di roulotte/ caravan, rimorchi o carrelli appendice.

Art. 5.2.3 Recupero difficoltoso

Qualora il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potersi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa invierà sul posto un mezzo di soccorso per riportare in carreggiata il veicolo danneggiato. L'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi ed entro il limite di euro 200 per sinistro.

Art. 5.2.4 Servizio di accompagnamento

Qualora, contestualmente al Soccorso stradale, l'assicurato debba recarsi presso l'officina dove viene trainato il proprio veicolo, la Centrale Operativa potrà organizzare un servizio di accompagnamento.

L'Impresa terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,00 (IVA inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

Qualora non sia possibile effettuare la prestazione, l'Impresa rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.

Art. 5.2.5 Spese di albergo e Rientro al domicilio/prosecuzione del viaggio (prestazioni valide ad oltre 100 km dal domicilio dell'assicurato)

Qualora il veicolo resti immobilizzato a seguito di guasto, incidente o incendio o furto totale/parziale/tentato e, al momento del sinistro, il punto di assistenza sia chiuso notturno o festivo) oppure qualora il veicolo necessiti di oltre 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Centrale Operativa provvederà alternativamente:

A) alla prenotazione e sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo nei pressi dell'officina dove il veicolo è stato trasportato, fino ad un massimo di 3 (tre) notti.

L'Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento entro il limite di euro 75 per notte e per persona ed euro 250 per sinistro, indipendentemente dal numero di persone coinvolte.

Si specifica che:

- la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione;
- le spese di pernottamento prese in carico dall'Impresa sono esclusivamente quelle per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo;
- in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- la prestazione non è fornita qualora l'assicurato abbia già richiesto il "Rientro al domicilio/ prosecuzione del viaggio".

B) al rientro dell'assicurato e degli eventuali passeggeri fino al proprio domicilio in Italia o, in alternativa, fino al luogo di destinazione inizialmente previsto.

Il rientro o il proseguimento saranno effettuati, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, in

- aereo (classe turistica) qualora il viaggio superi i 500 Km di percorrenza, in treno (prima classe) o con un'auto in sostituzione.
- L'Impresa, terrà a proprio carico:
- il costo dei biglietti aerei entro il limite di euro 250 per persona e 1.000 per sinistro;
- il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di euro 100 per persona e 400 per sinistro;

Si specifica che:

- in caso di furto totale del veicolo, la prestazione opera previa presentazione alla Centrale Operativa di copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo;
- le spese prese in carico dall'Impresa sono esclusivamente quelle per i biglietti di viaggio dell'assicurato e degli eventuali passeggeri;
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;

Art. 5.2.6 Recupero del veicolo riparato

(prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'assicurato).

Qualora il veicolo venga riparato sul luogo dell'immobilizzo e le riparazioni abbiano richiesto più di 8 (otto) ore di manodopera effettiva certificata dal capo officina secondo i tempi della casa costruttrice, la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell'assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:

- un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100 per sinistro.

Si specifica che:

- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l'effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- le spese prese in carico dall'Impresa sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'assicurato;

Art. 5.2.7 Recupero del veicolo ritrovato dopo il furto (prestazione valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'assicurato).

Qualora il veicolo venga ritrovato a seguito di furto totale la Centrale Operativa, a suo insindacabile giudizio, metterà a disposizione dell'assicurato al fine di consentirgli il recupero del veicolo:

- un biglietto aereo di classe turistica di sola andata in caso di percorrenza superiore a 500 km entro il limite di euro 250 per sinistro;
- un biglietto ferroviario di prima classe di sola andata entro il limite di euro 100 per sinistro.

Si specifica che:

- le spese prese in carico dall'Impresa sono esclusivamente quelle per il biglietto di viaggio dell'assicurato;
- l'Impresa potrà richiedere all'assicurato copia del verbale di ritrovamento del veicolo rilasciato dalle Autorità competenti del luogo.

Art. 5.3 ESCLUSIONI

1. Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
 - a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
 - b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
 - c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
 - d) dolo o colpa grave dell'assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
 - e) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;
 - f) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza (vedi DEFINIZIONI, Veicolo assicurato);
 - g) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
 - h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
 - i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione

- j) programmata previsti dalla casa costruttrice;
 - k) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
 - l) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
 - m) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
 - n) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e allucinogeni;
 - o) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
 - p) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
 - q) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
2. L'Impresa non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Impresa.
 3. L'Impresa non riconosce e quindi non rimborsa le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, le spese di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la Centrale Operativa nonché i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell'evento, così come i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
 4. L'Impresa non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
 5. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente.

Art. 5.4 DOVE VALE LA COPERTURA?

La garanzia è operante nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, dell'Andorra e delle Serbia.

Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.

In caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto totale, le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.

CAPITOLO 6 TUTELA LEGALE

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare la garanzia descritta nel presente capitolo.

L'Impresa si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di **Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA Tel. +39 06 42.115.629 | Fax. +39 06 48.70.326** di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'assicurato può rivolgersi in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

La garanzia Tutela Legale segue le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferisce e del quale forma parte integrante pertanto è efficace esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

Art. 6.1 COSA ASSICURA

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Compagnia, alle condizioni di seguito indicate e nel limite di € 15.000,00 per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 6.3 - "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'assicurato ha la residenza;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'assicurato se autorizzato dalla Axa Assistance;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da Axa Assistance;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 500,00;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

Art. 6.2 DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurato deve:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- assumersi a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).
- Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

6.3 CASI ASSICURATI

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- a) l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subito per fatto illecito di terzi.
- b) Per i danni rientranti nella procedura di risarcimento diretto (ai sensi dell'art.149 del D.Lgs. n.209/2005 - Codice delle Assicurazioni Private e del D.P.R. n. 254/2006 - regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione) la garanzia viene prestata per l'intervento del legale purché incaricato della gestione del sinistro solo dopo la presentazione dell'offerta da parte dell'Im-

- presa qualora questa non sia stata accettata;
- c) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
 - d) difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
 - e) anticipo cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.
 - f) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
 - g) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
 - h) opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contraente; qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del contraente stesso.

Art. 6.4 ESTENSIONE DELLA GARANZIA AD ALTRA FATTISPECIE DI CIRCOLAZIONE

Le garanzie di cui al precedente Art. 6.3 - "Casi assicurati", valgono altresì in favore del contraente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. 6.5 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005);
- f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
- i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive.
- j) le controversie nei confronti della Società, salvo quanto previsto dalla lettera a) dell'Art. 6.3 "Casi Assicurati" relativamente alla procedura del Risarcimento Diretto.

Art. 6.6 DECORRENZA DELLA GARANZIA - INSORGENZA DEL SINISTRO

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti

successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. 6.7 DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'assicurato deve immediatamente denunciare all'Impresa o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l'assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell'Art. 6.3 - "Casi assicurati" (mancata accettazione dell'offerta).

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con l'Impresa e/o con AXA Assistance.

Art. 6.8 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 6.9 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 6.7 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come l'Impresa, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziarie sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto d'interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'assicurato e l'Impresa e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal residente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA Assistance avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 6.10 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 6.11 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.

CAPITOLO 7 IL SINISTRO

Art. 7.1 NORME COMUNI

Art. 7.1.1 Cosa devo fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro, devi, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, comunicare l'evento al Servizio Sinistri di QUIXA via e-mail all'indirizzo di posta elettronica infosinistri@quixa.it, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando ne sei venuto a conoscenza.

La denuncia scritta dovrà essere completa della documentazione richiesta a seconda della tipologia di sinistro. Si rinvia agli artt. 7.2 e 7.3 per

le norme che disciplinano la liquidazione del danno.

Art. 7.1.2 Cosa succede se non denuncio il sinistro o presento la denuncia in ritardo?

QUIXA applica l'art. 1915 del Codice Civile, esercitando il diritto di:

- rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in caso di sinistro r.c.auto;
- negare l'indennizzo spettante all'assicurato per tutte le altre garanzie.

Tale diritto verrà esercitato anche in caso di omissione o ritardo nell'invio di documentazione o di atti giudiziari.

Art. 7.1.3 Gestione delle vertenze

QUIXA assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto di tacitazione dei danneggiati. L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda e a comunicare tempestivamente a QUIXA gli atti processuali che gli vengono notificati.

QUIXA non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, di ammende e di spese di giustizia penali.

Art. 7.1.4 Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno?

Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso.

Art. 7.1.5 Chi può accedere agli atti d'Impresa? In che modo?

Il contraente, l'assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a QUIXA, mediante raccomandata a/r, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno. QUIXA, entro 15 giorni risponde all'avente diritto, accogliendo o rigettando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, QUIXA invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni.

Art. 7.1.6 Come viene liquidato il danno?

La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.

Art. 7.1.7 Cosa fa QUIXA per controllare e reprimere le frodi?

QUIXA, anche in ottemperanza all'art 30 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, esercita un'attenta attività di controllo e repressione delle frodi.

In caso di frode accertata circa l'effettivo accadimento del sinistro, la dinamica o la compatibilità dei danni lamentati, QUIXA respingerà la richiesta risarcitoria, riservandosi la facoltà di presentare denuncia alle autorità competenti ed esperire azione legale a tutela dei propri interessi.

Art. 7.2 SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. 7.2.1 Quando e come posso chiedere il risarcimento del danno direttamente a QUIXA? (Procedura di risarcimento diretto)

Puoi effettuare la richiesta di risarcimento del danno direttamente a QUIXA se ricorrono i presupposti previsti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art 149 del Codice delle assicurazioni:

- il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con Imprese aventi sede legale in Italia;
- qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa prevista dal D.P.R 153/2006.

La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito www.quixa.it

nella sezione "Informativa precontrattuale e modulistica" e deve essere restituita al Servizio Sinistri QUIXA congiuntamente al modulo di "Constatazione amichevole di incidente" o "modulo blu" debitamente compilato. Nel caso in cui la somma sia offerta da QUIXA entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell'avvocato e/o le spese di eventuali periti danni da incidenti stradali incaricati dall'assicurato).

Art. 7.2.2 Quando devo richiedere il risarcimento del danno all'Impresa di assicurazione del veicolo responsabile?

Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto (vedi paragrafo precedente), devi ai sensi dell'art 148 del Codice delle assicurazioni, inoltrare, via raccomandata a/r, la richiesta di risarcimento dei danni subiti direttamente all'Impresa di assicurazione del responsabile utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.quixa.it nella sezione "Informativa precontrattuale e modulistica".

Art. 7.2.3 Come può ottenere il risarcimento del danno il passeggero trasportato?

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai passeggeri del veicolo assicurato, il danneggiato, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni, deve inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri QUIXA, mediante raccomandata a/r.

Art. 7.2.4 Come ottenere il rimborso del sinistro per evitare il malus?

In caso di incidente con colpa hai facoltà di evitare le penalizzazioni derivanti dall'applicazione del malus e dall'indicazione del sinistro nell'at-

testato di rischio, rimborsando all'Impresa la somma di denaro liquidata per il sinistro.

Nel caso in cui il sinistro ti sia stato liquidato tramite procedura di risarcimento diretto (la controparte è stata liquidata direttamente dalla tua impresa), devi indirizzare la richiesta di rimborso CONSAP – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma; telefono: 06.85796444; Fax: 06.85796546/547; sito internet: www.consap.it; e-mail: rimborsistanza@consap.it.

Se preferisci puoi richiedere a QUIXA di effettuare la richiesta in tua vece, fermo restando che CONSAP invierà direttamente a te la risposta con l'indicazione dell'importo da versare e gli estremi su cui effettuare il pagamento. In ogni caso, QUIXA si riserva la facoltà di effettuare la richiesta per tuo conto, fermo restando che in tal caso ti verrà fornita opportuna comunicazione circa l'esercizio di tale facoltà e che, anche in questo caso, CONSAP invierà direttamente a te la risposta con l'indicazione dell'importo da versare e gli estremi su cui effettuare il pagamento.

Se invece il sinistro sia stato liquidato direttamente da QUIXA, potrai rimborsare direttamente l'Impresa.

A fronte del rimborso dell'importo liquidato per il sinistro, il contratto viene riclassificato con la conseguente eliminazione del sinistro nell'at-testato di rischio.

Art. 7.2.5 Lesioni di lieve entità

In ottemperanza all'art 139 del Codice delle assicurazioni, nel caso in cui le lesioni di lieve entità non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

La Lesione di lieve entità può essere considerata, a titolo di esempio, la distorsione del rachide cervicale o "colpo di frusta" e potrà essere risarcita solo se a seguito di accertamento clinico strumentale (es. radiografia) sia oggettivamente riscontrabile.

Il danno alla persona per lesioni di lieve entità e di carattere temporaneo, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione.

La liquidazione del danno sarà dunque subordinata dalla certificazione rilasciata dal medico legale attestante le lesioni.

Art. 7.2.6 Cosa devo fare se ho un incidente con un veicolo con targa estera?

Nel caso in cui veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, devi inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel. 02.34968.1; fax 02.34968.230), e-mail uci@pec.ucimi.it che in seguito ti comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.

Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata all'Impresa italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, devi rivolgerti a CONSAP – Centro informazioni, tel 06.85.79.61. Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet <http://www.consap.it/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/centrodi-informazione-italiano>, in questa sezione è disponibile anche la modulistica necessaria per la richiesta di accesso alle informazioni sulla copertura r.c. auto. In caso di incidente stradale avvenuto in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) provocato da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro, identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A. www.consap.it, gestione Fondo di garanzia per le vittime della strada, quale organismo di indennizzo nazionale.

Art. 7.2.7 Quando posso rivolgermi al fondo vittime della strada?

Sono risarciti dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale minimo di Legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:

- i danni alla persona;
- i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata all'Impresa designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP, servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 06.857961, www.consap.it.

Art. 7.3 SINISTRO – GARANZIE DANNI AL VEICOLO

Art. 7.3.1 Cos'è il degrado?

Il degrado percentuale è la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore a nuovo (di listino o suo

equipollente) e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La riduzione per degrado viene applicata all'indennizzo se il sinistro si verifica dopo i primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Art. 7.3.2. Come viene quantificata la somma assicurata?

La somma assicurata corrisponde al valore del veicolo come risultante: dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, per i veicoli di nuova immatricolazione; dal valore di mercato risultante dai listini della rivista "Quattroruote" per i veicoli usati.

Tale somma si intende comprensiva di IVA.

La somma assicurata è indicata nel contratto di polizza in riferimento alla data di stipula. In caso di sinistro la quantificazione del danno avviene secondo i criteri indicati al paragrafo 7.3.3, salvo diverso massimale indicato in polizza.

Art. 7.3.3 Come viene determinato l'ammontare del danno?

Per la determinazione dell'ammontare del danno valgono i seguenti criteri:

1. in caso di perdita totale se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'ammontare del danno è pari al prezzo d'acquisto del veicolo. Se la perdita totale si verifica successivamente, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro decurtato dell'eventuale importo del relitto;
2. in caso di danno parziale l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, con l'applicazione del degrado.

Se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d'acquisto e il sinistro si verifica nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, la riduzione per degrado non è applicata.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, a eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge.

In nessun caso può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata o al massimale eventualmente indicato in polizza.

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato in rimessa o in officina, l'assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di QUIXA, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

Qualora l'assicurato, prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il consenso di QUIXA, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da QUIXA per l'anticipata riparazione.

L'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto e minimo prevista in polizza. Nel caso in cui sia previsto un massimale, la liquidazione avverrà entro il limite indicato.

Art. 7.3.4 Procedure di valutazione del danno – Nomina dei periti

L'ammontare del danno è definito direttamente da QUIXA, o da persona da questa incaricata.

In caso di mancata accettazione a quanto precede si procederà, per iscritto, e di comune accordo tra le Parti, alla definizione della valutazione del danno fra due periti nominati uno da QUIXA e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 7.3.5 Norme per la liquidazione dei danni al veicolo

Verificata l'operatività della garanzia, QUIXA, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni.

L'indennizzo del danno è subordinato al ricevimento da parte di QUIXA di specifica documentazione compresa l'eventuale perizia del veicolo.

Di seguito sono indicati i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.

FURTO:

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo QUIXA provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che l'assicurato abbia sporto denuncia presso l'autorità competente e che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della ulteriore documentazione occorrente, ovvero:

- > denuncia di sinistro;
- > fattura attestante la riparazione di eventuali danni pregressi;
- > in caso di furto avvenuto entro i primi sei mesi della stipula della po-

lizza, fattura di acquisto del veicolo;

- > originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; qualora l'evento si sia verificato all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- > il certificato di proprietà (CDP) ed estratto giuridico originale (ex estratto cronologico) e rilasciati dal P.R.A. con annotata la perdita di possesso;
- > libretto di circolazione se disponibile;
- > tutte le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto);
- > una procura notarile a vendere intestata a QUIXA, per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso;
- > quietanza (documento attestante l'importo liquidabile) debitamente sottoscritta;
- > nel caso in cui sia stata dichiarata la presenza di antifurto satellitare, qualora richiesta, documentazione idonea a provare sia l'installazione sul veicolo dell'apparato antifurto, sia l'operatività del medesimo al momento del sinistro rilasciata dalla centrale di tele sorveglianza che eroga il relativo servizio. In assenza di produzione di quanto precede, o di inoperatività dell'antifurto al momento del sinistro, l'indennizzo verrà liquidato con uno scoperto pari al 30%.

L'assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informarne QUIXA entro 3 giorni, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendone evidenziare i danni eventualmente riscontrati.

Di tale verbale dovrà essere fornita copia alla società.

Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della QUIXA se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.

L'assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo a QUIXA l'indennizzo ricevuto.

INCENDIO:

- > denuncia di sinistro;
- > in caso di danno parziale, e qualora richiesta, fattura comprovante la riparazione del veicolo;
- > copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.

Art. 7.4 SINISTRO – GARANZIA INFORTUNI

Art. 7.4.1 Criteri di indennizzabilità

QUIXA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.

Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, i valori di cui alla tabella di percentuali di cui all'Allegato 2 sono diminuiti tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente di grado pari od inferiore al 3% del totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 3% si intende aumentata al 5% quando il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori.

Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.

L'assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età.

Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre gli eredi hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 7.4.2 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il contraente, l'assicurato, o gli aventi diritto, devono darne avviso scritto a QUIXA entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'assicurato, o in caso di morte, gli eredi, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

L'assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla "Privacy" - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

> TABELLA A
Coefficienti di determinazione del premio

La scala di Bonus/Malus si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la seguente tabella:

BM Class	COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO - CICLOMOTORI	COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO - MOTOCICLI	BM Class	COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO - CICLOMOTORI	COEFFICIENTI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO - MOTOCICLI
Da -1 in poi	0,66000	0,93567	9	0,78000	1,27109
0	0,67000	0,93567	10	0,80000	1,57402
1	0,68000	1,00000	11	0,82000	1,67499
2	0,69000	1,05263	12	0,85000	1,85912
3	0,70000	1,05848	13	0,88000	2,02543
4	0,71000	1,06436	14	1,05000	2,36400
5	0,72000	1,12904	15	1,08000	4,49456
6	0,73000	1,25253	16	1,20000	4,73112
7	0,74000	1,25841	17	1,35000	5,05498
8	0,76000	1,26474	18	1,50000	5,37414

> TABELLA A1
Variazioni percentuali in assenza di sinistro – ciclomotori

Di seguito sono indicate le variazioni in diminuzione e in aumento di premio rispettivamente in presenza e in assenza di un sinistro, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al tempo della stipula della polizza.

Si precisa che la variazione in valore assoluto di seguito riportata è stata calcolata sul premio medio e che tale variazione concorrerà in sede di rinnovo alla determinazione del premio richiesto per il nuovo periodo di assicurazione congiuntamente ad altre variabili, tra cui il possibile incremento di fabbisogno tariffario dell'Impresa per garantire la tutela della collettività assicurata e l'eventuale scontistica applicata.

BM CLASS	In assenza di sinistri - ciclomotori		In presenza di un sinistro - ciclomotori		BM CLASS	Coefficienti	In assenza di sinistri - motocicli		In presenza di un sinistro - motocicli	
	%	€	%	€			%	€	%	€
Da -1 in poi	--	--	3,03%	10,49	Da -1 in poi	0,93567	0,00%	0,00	6,88%	8,88
0	-1,49%	-5,25	2,99%	10,49	0	0,93567	0,00%	0,00	12,50%	16,14
1	-1,47%	-5,25	2,94%	10,49	1	1,00000	-6,43%	-8,88	5,85%	8,07
2	-1,45%	-5,25	2,90%	10,49	2	1,05263	-5,00%	-7,27	1,11%	1,62
3	-1,43%	-5,25	2,86%	10,49	3	1,05848	-0,55%	-0,81	6,67%	9,74
4	-1,41%	-5,25	2,82%	10,49	4	1,06436	-0,55%	-0,81	17,68%	25,98
5	-1,39%	-5,25	2,78%	10,49	5	1,12904	-5,73%	-8,93	11,46%	17,86
6	-1,37%	-5,25	4,11%	15,74	6	1,25253	-9,86%	-17,05	0,97%	1,68
7	-1,35%	-5,25	5,41%	20,98	7	1,25841	-0,47%	-0,81	1,01%	1,75
8	-2,63%	-10,49	5,26%	20,98	8	1,26474	-0,50%	-0,87	24,45%	42,69
9	-2,56%	-10,49	5,13%	20,98	9	1,27109	-0,50%	-0,88	31,78%	55,75
10	-2,50%	-10,49	6,25%	26,23	10	1,57402	-19,25%	-41,81	18,11%	39,36
11	-2,44%	-10,49	7,32%	31,47	11	1,67499	-6,03%	-13,94	20,92%	48,37
12	-3,53%	-15,74	23,53%	104,91	12	1,85912	-9,90%	-25,42	27,16%	69,69
13	-3,41%	-15,74	22,73%	104,91	13	2,02543	-8,21%	-22,96	121,91%	340,83
14	-16,19%	-89,17	14,29%	78,68	14	2,36400	-14,32%	-46,73	100,13%	326,75
15	-2,78%	-15,74	25,00%	141,63	15	4,49456	-47,40%	-294,10	12,47%	77,36
16	-10,00%	-62,95	25,00%	157,36	16	4,73112	-5,00%	-32,65	13,59%	88,76
17	-11,11%	-78,68	11,11%	78,68	17	5,05498	-6,41%	-44,70	6,31%	44,06
18	-10,00%	-78,68	--	--	18	5,37414	-5,94%	-44,06	--	--

> **TABELLA B**
Classe di conversione universale

Nel caso in cui il precedente contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria "franchigia", il medesimo è assegnato alla classe CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella.

N.B. non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato).

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

> **TABELLA C**
Corrispondenza tra classe CU e classe interna QUIXA

CLASSE CU	CLASSE QUIXA	CLASSE CU	CLASSE QUIXA
1	-8	6	6
1	-7	7	7
1	-6	8	8
1	-5	9	9
1	-4	10	10
1	-3	11	11
1	-2	12	12
1	-1	13	13
1	0	14	14
2	2	15	15
3	3	16	16
4	4	17	17
5	5	18	18

> **TABELLA D1**
Tabella delle regole evolutive QUIXA

CLASSE DI MERITO QUIXA	Classe interna di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 SINISTRI	1 SINISTRI	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 O PIU' SINISTRI
-8	-8	-8	-1	1	3
-7	-8	-8	-2	2	4
-6	-7	-7	-1	2	5
-5	-6	-6	0	3	6
-4	-5	-5	1	4	7
-3	-4	-1	2	5	8
-2	-3	0	3	6	9
-1	-2	1	4	7	10
0	-1	2	5	8	11
1	0	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

> **TABELLA D2**
Regole evolutive del bonus/malus – scala comune di corrispondenza

CLASSE DI MERITO QUIXA	Classe interna di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 SINISTRI	1 SINISTRI	2 SINISTRI	3 SINISTRI	4 O PIU' SINISTRI
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Perdita anatomica o funzionale di:	
· un arto superiore	70%
· una mano o un avambraccio	60%
· un pollice	18%
· un indice	14%
· un medio	8%
· un anulare	8%
· un mignolo	12%
· falange ungueale del pollice	9%
· una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prona supinazione libera	20%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prona supinazione libera	10%
Paralisi completa del nervo radiale	35%
Paralisi completa del nervo ulnare	20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:	
· al di sopra della metà della coscia	70%
· al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
· al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
· un piede	40%
· ambedue i piedi	100%
· un alluce	5%
· un altro dito del piede	1%
· la falange ungueale dell'alluce	2,5%
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
Anchilosi del ginocchio in estensione	25%
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
· una vertebra cervicale	12%
· una vertebra dorsale	5%
· 12ª dorsale	10%
· una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio	25%
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di un orecchio	10%
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
Perdita della voce	30%
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
Perdita anatomica di un rene	20%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	10%
Tutti i valori indicati sono da ritenersi quali valori massimi.	

QUIXA tratta con cura i suoi **dati personali**, cioè le informazioni a lei riferite (quali ad esempio i dati identificativi e di contatto, i dati di salute) che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a **soggetti minori di età** sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a **familiari/congiunti** per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati.

 **CHI DECIDE PERCHÉ E COME TRATTARE I DATI?**
QUIXA Assicurazioni S.p.A., titolare del trattamento dei dati, con sede in Corso Como 17 - 20154 Milano (note societarie complete su www.quixa.it), mail centrocompetenzaprivacy@quixa.it (di seguito anche "QUIXA", il "Titolare" o la "Compagnia").

 **QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO E COME POSSONO ESSERE ESERCITATI?**

Lei ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento, richiedere la portabilità dei dati, revocare i consensi espressi e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. La normativa prevede anche le ipotesi in cui l'interessato può far valere il proprio diritto all'oblio salvi i casi in cui il trattamento resta comunque necessario.

Per l'**esercizio dei suoi diritti**, lei può rivolgersi a QUIXA Assicurazioni S.p.A. - c.a. Data Protection Officer - Casella Postale n. 427, C.A.P. 20123 Milano (MI) - e-mail: centrocompetenzaprivacy@quixa.it.

Inoltre, Lei potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma (+39) 06.696777; protocollo@pec.gpdp.it

 **PER QUALI SCOPI E SU QUALI BASI GIURIDICHE SONO TRATTATI I DATI PERSONALI?**

a) Finalità assicurativa¹

Per svolgere adeguatamente l'attività assicurativa (assunzione e gestione dei rischi effettuati dall'impresa di assicurazione) e gestire il rapporto assicurativo, QUIXA ha la necessità di trattare i dati personali a lei riferiti (dati già acquisiti, forniti direttamente da lei o da altri soggetti²), anche mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili (es. sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio) e dispositivi tecnologici³ e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge⁴).

Per questa finalità, QUIXA utilizzerà i suoi **dati personali** nell'ambito delle seguenti attività, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione e coassicurazione, attività amministrativo-contabili;

- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione – tra le quali attività di studio statistico sulla base clienti di QUIXA – anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo – negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i Dati raccolti per il tramite della c.d. BlackBox o Scatola Nera (quali, ad titolo esemplificativo, le informazioni sui movimenti e le localizzazioni del veicolo, la relativa ubicazione, i Dati di percorrenza, i Dati di profilazione, la tipologia di percorso, le collisioni e/o incidenti, le accelerazioni e le decelerazioni, la velocità, i comportamenti di guida)
- adempimento di altri specifici obblighi di legge (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali). Limitatamente a quanto previsto dalla normativa, saranno trattati anche i **dati giudiziari**;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- utilizzo dei dati anche in forma pseudonimizzata o anonimizzata per attività di analisi e statistiche di mercato;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

Per queste attività di trattamento non è richiesto il suo consenso, in quanto tali operazioni sono strettamente necessarie per la fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di QUIXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Si precisa che, nel caso in cui lei abbia sottoscritto un contratto assicurativo che prevede l'utilizzo della cd. "black Box", per il trattamento dei **dati telematici** non è richiesto il suo consenso, poiché lo stesso è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'erogazione dei servizi assicurativi ad esso connessi (es. assistenza stradale). Inoltre, tale tipo di contratto comporta un **processo decisionale automatizzato** finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box).

Viceversa, il suo consenso esplicito è richiesto per il trattamento delle **categorie particolari di dati**⁶, quali i dati relativi alla salute (di seguito indicati anche come "**dati sensibili**"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà inerente esclusivamente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e attività strettamente connesse (antifrode, contabili, amministrative) e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e QUIXA, secondo i casi, i dati sensibili sono comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"⁷ effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati personali e sensibili non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Pertanto, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso esplicito è il presupposto necessario** per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

¹ La "finalità assicurativa" richiede che i dati personali siano trattati necessariamente per l'assunzione e gestione dei rischi da parte dell'impresa di assicurazione che includono le attività di: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione, coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche e utilizzo a fini tariffari.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (es. contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, altre imprese di assicurazione); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (es. quali una copertura assicurativa) forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici, banche dati di autorità per finalità antiriciclaggio e/o antiterrorismo.

³ Come, ad esempio, la black box o scatola nera installata in auto, intesa come un dispositivo fisico presente sull'autovettura che consente di raccogliere dati telematici, quali informazioni riguardanti il veicolo (es. la geolocalizzazione, i dati di percorrenza, l'accelerazione e la decelerazione, i chilometri percorsi, ecc.) e altri dispositivi, come i software installati dall'interessato sul proprio device, capaci di raccogliere dati relativi al veicolo ed al dispositivo, in relazione alle specifiche polizze auto o contratti di servizio.

⁴ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro, in materia fiscale e antiterrorismo.

⁵ I dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.

⁶ Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

⁷ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

Potremo, inoltre, utilizzare i **dati di contatto** che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili alla gestione del rapporto assicurativo ed al suo miglioramento nel quadro dell'efficienza dei servizi al cliente e della verifica della qualità degli stessi. Tenga peraltro conto che in mancanza dei suoi dati di contatto non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale o altre comunicazioni di servizio. In tali messaggi, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno delle comunicazioni tramite posta elettronica ("e-mail"), avvisi di comunicazioni ("push notification") e indirizzamenti verso fonti collegate ("landing page") accessibili dagli SMS, raccoglie le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di selezione ("click"), consentendoci in questo modo: i) di monitorare e verificare che il messaggio sia stato correttamente ricevuto; ii) di elaborare statistiche in maniera aggregata sulle attività di invio di messaggi.

Evidenziamo, infine, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di eventuali richieste di deroghe assuntive) comporta un **processo decisionale automatizzato**, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente. Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.

Basi giuridiche del trattamento dei dati personali per finalità assicurative

- Per alcune attività assicurative sopra descritte (es. attività di quotazione, stipulazione di polizze; liquidazione dei sinistri, riassicurazione e coassicurazione), le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali sono:
 - l'**esecuzione di un contratto** di cui l'interessato è parte o esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, per il trattamento dei dati personali non sensibili (dati anagrafici, di contatto, telematici)
 - Il **consenso esplicito** dell'interessato, per il trattamento dei dati sensibili (dati di salute).
- Altre attività di trattamento sono rese necessarie per adempiere ad un **obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, sanzioni ed embarghi internazionali).
- Ulteriori operazioni di trattamento sono svolte per il perseguimento del **legittimo interesse** del Titolare a svolgere attività connesse a quella prettamente assicurativa (es. studio statistico anche a valle del processo di anonimizzazione/pseudonimizzazione, studi attuariali, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti, attività di controllo volte a prevenire il rischio di finanziamento del terrorismo e/o di soggetti sottoposti a sanzioni/embarghi internazionali, mediante l'utilizzo di apposite banche dati, e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo). Nel perseguire il legittimo interesse, la Compagnia ha avuto cura di verificare che siano adeguatamente tutelati gli interessi o i suoi diritti e le libertà fondamentali. Per maggiori informazioni sul legittimo interesse dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*) o visitare la sezione del sito <https://www.quixa.it/privacy> dedicata al legittimo interesse.

b) Finalità commerciali e di marketing

Per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi **dati personali non sensibili**.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse;
- inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, sms, social media, push notification ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
- comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di QUIXA o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
- proporre prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo:

- inviare materiale pubblicitario;
- promuovere la vendita diretta;
- compiere ricerche di mercato;
- proporre la comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- invitarla ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Queste attività saranno effettuate da QUIXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo, da agenti e collaboratori, i quali agiranno come responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Precisiamo inoltre che, in caso di suo consenso, potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, push notification, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Infine, i Dati Personali – previo apposito e separato consenso espresso dell'Interessato – potranno anche essere comunicati ad altre Società facenti parte del medesimo Gruppo AXA – del quale QUIXA Assicurazioni S.p.A. fa parte – nonché a Soggetti Terzi intrattenenti specifici Accordi di Partnership e/o Collaborazione con il Titolare del Trattamento al fine di permettere a questi Soggetti (i quali agiranno in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento) la proposizione di offerte e vantaggi riservati.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del **consenso dell'interessato** al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo **è facoltativo**. In mancanza o in caso di revoca, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

c) Trattamento dei dati personali per attività di profilazione

Con il suo specifico e separato **consenso**, potremo svolgere attività di profilazione attraverso l'analisi dei suoi **dati personali non sensibili**, con lo scopo di rilevare i suoi comportamenti e preferenze in relazione a specifici prodotti e/o servizi, anche attraverso trattamenti e decisioni automatizzate, compresa la profilazione, per consentirle di accedere a vantaggi personalizzati, di ricevere proposte maggiormente in linea con i suoi bisogni e migliorare l'offerta dei nostri prodotti.

Il consenso espresso potrà essere revocato in qualsiasi momento. Se decide di farlo, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi. Tale revoca non pregiudica la liceità di qualsiasi trattamento effettuato prima di esso.

Per tali attività e finalità precisiamo che potremo utilizzare, unitamente ai suoi dati personali da lei forniti, anche:

- informazioni ottenute attraverso la consultazione di banche dati pubbliche quali, ad esempio, Catasto e i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate;
- informazioni elaborate da terzi come Titolari o Responsabili del trattamento dei dati.

Precisiamo, inoltre, che fornendo tale consenso, al solo scopo di assunzione del rischio assicurativo e per la determinazione di eventuali vantaggi, quali sconti/premi e tariffe personalizzate, a seconda del prodotto scelto, potremo utilizzare:

- informazioni sull'affidabilità creditizia (cd. Credit scoring), basata su dati dell'interessato ed informazioni pubbliche allo stesso riferibili (es. presenza di eventi negativi, quali protesti o fallimenti sul soggetto valutato e sulle persone giuridiche ad esso collegate in base ai dati camerali quali carica sociale o partecipazioni). Tali informazioni sono elaborate anche da un soggetto terzo (che opera come Titolare autonomo o responsabile del trattamento dei dati sottesi al merito creditizio) per determinare, tramite attività di profilazione, un indicatore di rischio creditizio dell'interessato. A seguito di ogni quotazione, se l'interessato ha espresso il consenso alla profilazione, si verifica una chiamata alla banca dati del soggetto terzo (processo automatizzato) che restituisce l'indicatore del rischio creditizio del cliente. A tale indicatore è associato uno sconto (determinato sulla base di analisi statistiche di rischiosità del cliente) che porta l'interessato ad avere un beneficio sul premio di tariffa;

Infine, sempre previo suo consenso alla profilazione, inseriremo nelle comunicazioni commerciali, un mezzo tecnico, denominato pixel e inserito all'interno dei messaggi mail, push notification e landing page accessibili dagli SMS, che raccoglierà le informazioni relative ai dati di consegna, apertura (nel caso delle sole mail) e di click consentendoci in questo modo:

- di tracciare nello storico dei contatti il suo comportamento rispetto al messaggio (apertura, click);
- di effettuare attività di comunicazione personalizzate in base all'interazione da lei avuta con il messaggio ricevuto.

Base giuridica del trattamento: per le attività di profilazione, la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità. **Il consenso** che le chiediamo **è facoltativo**. In mancanza non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi.



A CHI SONO COMUNICATI I DATI?

In QUIXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati sono comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, strutture sanitarie convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che verificano l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il Titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché ove previsto alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA), per attività amministrativo-contabili o di gestione del rapporto assicurativo;
- società partner, autonome titolari del trattamento:
 - se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto);
 - per attività di studio statistico sulla base di clienti QUIXA, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché

altri soggetti, quali: Banca d'Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSAP; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea (es. India, USA) - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. *BCR - Binding Corporate Rules*: www.quixa.it/privacy) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che QUIXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. Per maggiori informazioni sul trasferimento internazionale dei dati personali, è sempre possibile contattare il Titolare, c.a. Data Protection Officer (DPO), (si veda par. *Quali sono i diritti dell'interessato e come possono essere esercitati?*)



PER QUANTO TEMPO I DATI VENGONO CONSERVATI?

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario al raggiungimento della finalità assicurativa, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. art. 2220 codice civile), fermo restando che, decorsi **10 anni** dall'ultimo evento rilevante, si procede alla loro cancellazione/anonimizzazione.

Per le finalità commerciali e di marketing, in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità indicate (e comunque per non più di **24 mesi** dalla cessazione del rapporto).

I dati relativi alla profilazione sono conservati per un periodo massimo di **12 mesi** dalla loro raccolta.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.quixa.it

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

Fatti salvi gli altri obblighi informativi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli articoli 67-*quater* e seguenti del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. "Codice del Consumo").

Il contratto è stipulato tra il Contraente e QUIXA Assicurazioni S.p.A. (di seguito, alternativamente, "*quixa*" o la "Compagnia"), la quale promuove e colloca il contratto di assicurazione avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, ivi compresa la conclusione del contratto stesso.

Per "Tecnica di Comunicazione a Distanza" deve intendersi qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi. In particolare, il presente contratto di assicurazione viene offerto e collocato da *quixa* tramite i seguenti canali di comunicazione a distanza:

- i. Sito Web *quixa* (www.quixa.it);
- ii. Applicazione (*App*) di *quixa*;
- iii. Siti Web di Aggregatori / Comparatori;
- iv. Siti Web e/o Piattaforme di Società con le quali *quixa* intrattiene rapporti di Collaborazione e/o Partnership.

Si informa il Contraente di quanto segue.

Al primo contatto e, in ogni caso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori sono tenuti a fornire al Contraente le informazioni di cui all'articolo 121, comma 1, del CAP

– Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209 / 2005), inclusa la documentazione informativa precontrattuale del prodotto assicurativo (ex artt. 185 – 185-*bis* – 185-*ter* del CAP).

Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-*quater* del CAP, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Per "Supporto Durevole" deve intendersi qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.

In particolare, in riferimento al presente contratto di assicurazione, prima della conclusione del Contratto il Contraente potrà visualizzare, scaricare e salvare in formato .pdf (sul sito web www.quixa.it) tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa in vigore; tutta la documentazione verrà poi, comunque, trasmessa al Contraente via posta elettronica (e-mail) o via posta tradizionale / cartacea sulla base della scelta dallo stesso effettuata, unitamente alla documentazione contrattuale.

La modalità di consegna della documentazione precontrattuale sarà anche la modalità di ricezione delle comunicazioni in corso di contratto da QUIXA al Contraente. Il Contraente ha diritto in ogni momento di modificare la modalità, contattando *quixa*. Il Contraente ha in ogni caso diritto di ricevere gratuitamente la documentazione in formato cartaceo, contattando QUIXA.



**L'assicurazione semplice
inizia da *qui***

Il presente documento è aggiornato alla data del 20 febbraio 2025

QUIXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale: Corso Como 17, 20154 – Milano (MI), Italia;

Capitale Sociale € 107.599.727,50 interamente versato – Ufficio del Registro delle Imprese di Milano – Monza Brianza – Lodi e C. F. n. 10370450966 – P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 – R.E.A. di Milano n. MI-2526115 – Direzione e Coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c. – Iscrizione alla Sez. I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00181 – Appartenente al Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 – Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n. 0107264 del 17 aprile 2019

**Visita il sito
www.quixa.it**